



# Notiziario della *Scuola superiore della magistratura*

Numero 1/2021

[Vai al  
sommario](#)

preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale il ricorso andrà respinto; se invece il coobbligato beneficiario prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.

#### Sentenza

-

Sentenza n. 28387 del 14/12/2020  
Presidente: C. Di Iasi Relatore: F. De Stefano  
Esecuzione forzata Immobiliare - Decreto di trasferimento - Ordine di cancellazione dei gravami - Esecuzione a cura del Conservatore - Indipendenza dal decorso dei termini di proponibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.

Le Sezioni Unite, pronunciando ex art. 363 c.p.c. su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:

Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari

(oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 c.p.c.

#### Sentenza

-

Sentenza n. 28180 del 10/12/2020  
Presidente: P. Curzio Estensore: F. Terrusi  
Rapporti internazionali Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri – Applicabilità ai soli atti compiuti "iure imperii" – Mere attività di ordine genericamente statale delegate a società private – Inapplicabilità - Fattispecie .

Le Sezioni Unite, facendo applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE e della Corte costituzionale, hanno affermato che il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale degli Stati si estende ai soli atti compiuti dagli Stati iure imperii, secondo l'accezione ristretta propria di questo termine, che allude esclusivamente agli atti di governo, precisando che tale qualificazione non può essere riconosciuta in presenza di mere attività di ordine genericamente statale, come tali rimesse alla responsabilità dello Stato seppur svolte, tramite designazione, da società private, dal momento che la nozione di immunità rileva solo quando la controversia riguardi gli atti involgenti le prerogative sovrane. (Nella fattispecie è stata esclusa l'immunità giurisdizionale di RINA, Registro Italiano Navale, s.p.a., quale ente di certificazione della sicurezza per conto dello Stato di Panama, rispetto all'azione civile di responsabilità intentata dai parenti delle vittime del disastro della nave Al Salam Boccaccio 98 verificatosi nel Mar Rosso, la notte fra il 2 e il 3 febbraio 2006, con la morte di 1097 persone).

#### Sentenza

-

Sezioni unite. Sentenza n. 25369 del 11/11/2020. *Presidente: A. Spirito. Relatore: L. Tria*